



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale

Liceo Classico - Linguistico "Virgilio" (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico - Scienze applicate "F. Redi" (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: <https://www.liceovirgilio.edu.it/>

Circolare n. 136/20

Lecce, 22 maggio 2020

Ai Docenti

Agli Studenti

Alle Famiglie

Al Sito Web dell'Istituto

SEDI DI LECCE E SQUINZANO

OGGETTO: Pubblicazione Documento di valutazione

Si comunica che in data 22 maggio 2020 il Collegio dei Docenti ha approvato all'unanimità il Documento di valutazione che si allega alla presente. Lo stesso andrà ad aggiungersi a quello già in essere, integrandolo ed in parte sostituendolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dario CILLO



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate

Liceo Classico - Linguistico "Virgilio" (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico - Scienze applicate "F. Redi" (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: <http://www.liceovirgilio.edu.it/>

Valutazione - A.S. 2019/2020

(art. 2, comma 2, OM 16.05.2020, AOGABMI 11)

Didattica a distanza (DAD)

Modalità di gestione delle attività di DaD (Circolare 120/2020)

- utilizzare come strumento primario la GSuite e le sue app (Meet, Classroom, Jambord...), affiancata dal RE, su cui quotidianamente si riportano le attività svolte ed i lavori assegnati
- svolgere le video lezioni, previa calendarizzazione delle stesse mediante Google Calendar, per non più di 3 ore al giorno (quindi più o meno il 50 – 60% del monte ore settimanale) e nel rispetto del proprio orario delle lezioni
- alternare video lezioni con materiale didattico diversificato (video didattici, filmati, contenuti digitali suggeriti e/o diffusi da case editrici, materiale preparato dal docente, mappe, attività ed esercizi di consolidamento...) fruibile in modalità asincrona, per permettere a ciascuno studente di seguire i propri ritmi
- calibrare il carico dei compiti assegnati e confrontarsi a riguardo con gli altri docenti del Consiglio di classe
- restituire i compiti assegnati con le necessarie correzioni perché lo studente abbia un feedback immediato del lavoro svolto

Per gli studenti che usufruiscono di PEI:

- inserire gli studenti diversamente abili nella classroom
- progettare gli interventi didattico-educativi sulla base di una disamina congiunta (docente di sostegno – docenti curricolari – famiglia) delle specificità caratterizzanti ciascuna situazione
- predisporre il materiale didattico di sostegno (schede, video, tutorial, audio) e concordare con la famiglia le modalità di fruizione (caricarlo su classroom o inviarlo tramite RE, mail e whatsapp), relazionandosi, ove possibile, con lo studente per mezzo di videochiamate
- monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI, che rimane il punto di riferimento fondamentale, eventualmente da calibrare in relazione alla nuova modalità di didattica a distanza ed in base alla disabilità dell'alunno
- supportare la partecipazione degli studenti alle attività didattiche ed il contestuale apprendimento di abilità funzionali ad un grado maggiore di autonomia grazie al servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, già previsto dalla Provincia e garantito, in questo periodo di emergenza sanitaria, con modalità sperimentali di sostegno domiciliare a distanza (*Comunicazioni della Provincia di Lecce – Servizio politiche europee e servizi sociali - Prot. 11597 e 11598 del 31 marzo 2020*). Gli studenti possono, in questo modo, continuare ad usufruire dell'intervento degli educatori loro assegnati, con cui interagire mediante video chiamate, tutorial, audio-lettura di testi concordati con la docente di sostegno ed inerenti ai contenuti didattici indicati nel PEI, tutorial....

Per gli studenti che usufruiscono di PDP:

- mettere in atto, compatibilmente con le nuove modalità di didattica a distanza, tutte le misure dispensative e compensative previste dal PDP
- monitorare, attraverso feedback ravvicinati, il processo di apprendimento e valutare l'opportunità di calibrare diversamente gli interventi didattico-educativi

Partecipazione degli studenti

- la video lezione è equiparabile ad una lezione in presenza: gli studenti, quindi, terranno un comportamento adeguato alla situazione
- le assenze alla video lezione possono essere riportate sul RE, magari fra le annotazioni, al solo scopo di documentare la partecipazione dell'alunno alle attività che si svolgono, dal momento che non hanno alcun valore ai fini della validità dell'anno scolastico
- nel caso di assenze ripetute alle videolezioni, o comunque in presenza di particolari necessità, il coordinatore di classe si farà carico di informare la famiglia per il tramite della Segreteria didattica della scuola che provvederà con un fonogramma alla comunicazione
- esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza Accanto alle valutazioni espresse sia nel periodo della DIP, sia nel periodo della DAD si terrà conto dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione proficua e consapevole dello studente alle attività didattiche svolte.
- esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza Accanto alle valutazioni espresse sia nel periodo della DIP, sia nel periodo della DAD si terrà conto dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione proficua e consapevole dello studente alle attività didattiche svolte.

Uso delle piattaforme Web durante le videolezioni – Tutela della privacy (Circolare 102/2020)

- l'accesso alla piattaforma è strettamente individuale: è, quindi, fatto divieto di usufruirne a soggetti non autorizzati;
- l'uso di chat è consentito esclusivamente per finalità didattiche;
- tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati;
- l'uso del microfono è permesso solo a scopo didattico e per interloquire con il docente;
- l'acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della videolezione, sono consentite solo per uso didattico, previo formale consenso del docente;
- l'utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l'alunno a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale;
- l'account istituzionale del Liceo Virgilio, con cui si accede alla GSuite ed a tutte le sue app, può essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni interne alla scuola o per attività programmate sotto il diretto controllo dei Docenti (Circolare 113/2020).

Modalità di verifica e valutazione in itinere

- le modalità di verifica possono essere varie e prevalentemente rivolte al monitoraggio puntuale dei contenuti didattici trattati e delle competenze acquisite
- la valutazione sarà una valutazione formativa che privilegi l'osservazione a lungo termine e valorizzi il senso di responsabilità degli studenti, la partecipazione all'attività didattica, la capacità di interagire con il docente ed i compagni in una situazione diversa da quella abituale, di utilizzare spazi e strumenti nuovi, di trasferire le competenze in altri campi: una valutazione, insomma, che non si esprima solo con un voto, ma che affianchi il voto e si trasformi in un'opportunità per sostenere e motivare lo studente nel processo di apprendimento
- le valutazioni possono essere annotate sul RE, ma sempre nell'ottica di una valutazione formativa

Valutazione finale

Alla luce dell'art. 87, c. 3-ter della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge 18/2020 *“la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste (...) per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”*, la valutazione finale terrà conto di quanto segue:

<p>Didattica in presenza (DIP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - valutazione sommativa del primo trimestre - valutazioni relative ad attività di recupero e potenziamento, riferibili al mese di gennaio, espresse nei Consigli di classe tenutisi dal 3 al 7 febbraio 2020 - valutazioni attribuite nel quadrimestre successivo, riferibili al periodo precedente alla sospensione dell'attività didattica in presenza
<p>Didattica a distanza (DAD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. Accanto alle valutazioni espresse sia nel periodo della DIP, sia nel periodo della DAD si terrà conto dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione proficua e consapevole dello studente alle attività didattiche svolte.

Valutazione e Scrutini A.S. 2019/2020

Classi non terminali (OM 16.05.2020, AOOGABMI 11)

Valutazione e scrutini in modalità a distanza (art 1, c.2)

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

Consigli di Classe (art. 2, c.1)

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6)

Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Piano di integrazione degli apprendimenti

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

Collegio Docenti (art. 2, c.2)

Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'art. 4, c. 4 del Regolamento sull'autonomia (*modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati*), DPR 8 marzo 1999, n. 275, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Scrutini (art. 4)

La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 e gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, cc. 5 e 6, e all'art. 14, c. 7 del medesimo DPR (voto di comportamento non inferiore a sei decimi, sospensione del giudizio, frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato).

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Allegato A).

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998 come modificato ed integrato dal DPR 21.11.2007, n. 235).

CREDITO SCOLASTICO (allegato A – art. 15, c.2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62)

	M < 6	M = 6	6 < M ≤ 7	7 < M ≤ 8	8 < M ≤ 9	9 < M ≤ 10
3° anno	6	7 - 8	8 - 9	9 – 10	10 – 11	11 – 12
4° anno	6	8 - 9	9 – 10	10 – 11	11 – 12	12 – 13
Fattori che concorrono all'attribuzione del Credito scolastico						
PROFITTO (6 < M ≤ 10) comprensivo di PCTO (O.M. 16/5/2020 AOOGABMI n. 10, art. 10, c.4)						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.3)						Credito
Se la media è 6 < M ≤ 7						0.0
Se la media è 7 < M ≤ 8						0.1
Se la media è 8 < M ≤ 9						0.2
Se la media è 9 < M ≤ 10						0.3
FREQUENZA (DIP)						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)						Credito
Numero di assenze > 15 (frequenza irregolare)						0.0
Numero di assenze maggiore di 7 e minore o uguale a 15 (frequenza regolare)						0.1
Numero di assenze ≤ 7 (frequenza assidua)						0.2
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: INTERESSE E IMPEGNO (DIP/DAD)						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)						Credito
Interesse ed impegno non adeguati. Partecipazione non attiva						0.0
Interesse ed impegno adeguati. Partecipazione attiva.						0.1
Interesse ed impegno più che soddisfacenti. Partecipazione attiva e propositiva.						0.2
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (O.M. 16/5/2020 AOOGABMI n. 10, art. 10, c.5)						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)						Credito
Nessuna attività						0.0
Partecipazione ad un'attività						0.1
Partecipazione a due o più attività						0.2
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVE (O.M. 16/5/2020 AOOGABMI n. 10, art. 10, c.3)						
Criteri (il punteggio massimo attribuibile è 0.1)						Credito
Partecipazione ed interesse non adeguati						0.0
Partecipazione ed interesse soddisfacenti						0.1

- Le attività da valutare devono essere riferite all'anno in corso
- Il credito scolastico, ottenuto dalla somma di **profitto/PCTO**, **frequenza**, **partecipazione al dialogo educativo**, **attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa**, **insegnamento della religione cattolica/attività alternative** va aggiunto al minimo della banda di oscillazione prevista per la media ottenuta dallo studente; va arrotondato per eccesso se la sua parte decimale risulta ≥ 0.5 (e lo studente otterrà il valore massimo della banda), in caso contrario va approssimato per difetto (e lo studente otterrà il valore minimo della banda).
- In presenza di una **frazione di media della valutazione del profitto ≥ 0.5** automaticamente lo studente acquisisce il valore massimo della banda.
- Devono essere riportate nel verbale dello scrutinio solo le attività effettivamente utilizzate ai fini del calcolo del credito scolastico.

Alunni disabili, DSA, BES (art. 5)

Alunni ritirati (art. 8, c. 1)

- Agli alunni ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.

Esami di idoneità e integrativi (art. 8, c. 2)

- Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti in presenza entro il 1° settembre 2020 o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
- Sicurezza (art. 10, c. 2): Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.

Alunni in mobilità internazionale o frequentanti all'estero (art. 8, cc. 3, 4 e 6)

- Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
- Gli alunni che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente.
- Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applica l'articolo 1, comma 8 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22.

Alunni in ospedale (art. 8, c. 5)

- Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Valutazione e Scrutini A.S. 2019/2020

Classi terminali (OM 16.05.2020, AOGABMI 10)

→ **entro il 30 maggio 2020**

Documento del consiglio di classe (art. 9)

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre:

- a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa (art. 17, c. 1, lettera e);
 - b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (art. 17, c. 1, lettera b);
 - c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
- Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO (art. 17, c. 1, lettera d), agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
 - Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
 - Alunni con disabilità (PEI) o DSA (PDP): per gli studenti con disabilità il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) (art. 19, c. 1). Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI e della specifica patologia, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. (art. 19, c. 2)

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto.

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (art. 17, c. 1, lettera a)

→ **entro il 1° di giugno**: i docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta assegnano gli argomenti a ciascun candidato per la creazione di uno specifico elaborato. La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. I docenti possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.

→ **entro il 13 giugno**: l'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica.

→ al termine delle lezioni

Scrutinio di Ammissione (art.3)

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Ammissione anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; partecipazione prove INVALSI; svolgimento dell'attività di ASL/PCTO; votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".

Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998 come modificato ed integrato dal DPR 21.11.2007, n. 235). Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998 come modificato ed integrato dal DPR 21.11.2007, n. 235).

Credito scolastico (art. 10)

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti

- diciotto per la classe terza,
- venti per la classe quarta
- ventidue per la classe quinta.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

CREDITO SCOLASTICO (allegato A - OM 16.05.2020, AOGABMI 10)

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

CREDITO SCOLASTICO (allegato A - OM 16.05.2020, AOOGABMI 10)

Fattori che concorrono all'attribuzione del Credito scolastico	
PROFITTO (6 < M ≤ 10) comprensivo di PCTO (O.M. 16/5/2020 AOOGABMI n. 10, art. 10, c.4)	
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.3)	Credito
Se la media è 6 < M ≤ 7	0.0
Se la media è 7 < M ≤ 8	0.1
Se la media è 8 < M ≤ 9	0.2
Se la media è 9 < M ≤ 10	0.3
FREQUENZA (DIP)	
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)	Credito
Numero di assenze > 15 (frequenza irregolare)	0.0
Numero di assenze maggiore di 7 e minore o uguale a 15 (frequenza regolare)	0.1
Numero di assenze ≤ 7 (frequenza assidua)	0.2
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: INTERESSE E IMPEGNO (DIP/DAD)	
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)	Credito
Interesse ed impegno non adeguati. Partecipazione non attiva	0.0
Interesse ed impegno adeguati. Partecipazione attiva.	0.1
Interesse ed impegno più che soddisfacenti. Partecipazione attiva e propositiva.	0.2
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (O.M. 16/5/2020 AOOGABMI n. 10, art. 10, c.5)	
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.2)	Credito
Nessuna attività	0.0
Partecipazione ad un'attività	0.1
Partecipazione a due o più attività	0.2
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVE (O.M. 16/5/2020 AOOGABMI n. 10, art. 10, c.3)	
Criteria (il punteggio massimo attribuibile è 0.1)	Credito
Partecipazione ed interesse non adeguati	0.0
Partecipazione ed interesse soddisfacenti	0.1

- Le attività da valutare devono essere riferite all'anno in corso
- Il credito scolastico, ottenuto dalla somma di **profitto/PCTO, frequenza, partecipazione al dialogo educativo, attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, insegnamento della religione cattolica/attività alternative** va aggiunto al minimo della banda di oscillazione prevista per la media ottenuta dallo studente; va arrotondato per eccesso se la sua parte decimale risulta ≥ 0.5 (e lo studente otterrà il valore massimo della banda), in caso contrario va approssimato per difetto (e lo studente otterrà il valore minimo della banda).
- In presenza di una **frazione di media della valutazione del profitto ≥ 0.5** automaticamente lo studente acquisisce il valore massimo della banda.
- Devono essere riportate nel verbale dello scrutinio solo le attività effettivamente utilizzate ai fini del calcolo del credito scolastico.

Esami di Stato 2020 **(OM 16.05.2020, AOGABMI 10)**

→ **15 giugno 2020** alle ore 8:30 (art. 14): il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione.

Verifica composizione delle commissioni e presenza dei commissari:

- comunicazione dei nominativi dei componenti eventualmente assenti
 - all'USR, se l'assenza riguarda il presidente,
 - al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario.

Si fissano

- i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
- gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all'albo dell'istituto sede d'esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

A seguire si svolge la riunione preliminare delle sottocommissioni (art. 15)

Il presidente

- delega un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni;
- sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione.

Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:

- a) se nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
- b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.

Esame di atti e documenti relativi ai candidati interni:

- a) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
- b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- c) la copia dei verbali delle operazioni relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
- d) il documento del consiglio di classe;
- e) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate;

- f) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate;
- g) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,

- a) qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d'esame con riserva;
- b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
- c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

- a) le modalità di conduzione del colloquio;
- b) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti;
- c) i criteri per l'attribuzione della lode.

→ **Riunione territoriale di coordinamento** (art. 13): potrà svolgersi in modalità telematica in relazione all'evolversi della presente situazione epidemiologica

→ **17 giugno 2020** alle ore 8:30: avvio dei colloqui (art. 2)

Prova d'esame (artt. 16 e 17)

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.

- **Durata**
- **Articolazione**
- **Valutazione**

- **Durata:** La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. (art. 17, c. 3)

- **Articolazione** (art. 17, c. 1):

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto ministeriale 30 gennaio 2020, n. 28.

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe (art. 9, c. 1, lettera a);

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (art. 16, c. 3)

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".

- Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. (art. 17, c. 2)

- Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac (art.18), le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da:

- una prova orale in Lingua e letteratura francese,

- una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.

Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in centesimi il punteggio. Il punteggio globale dell'esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.

Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.

L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione esito negativo nel caso di mancato superamento.

- **Candidati con disabilità** (art.19)

- **Candidati con DSA** (art. 20)

- **Valutazione:** La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B. (art. 17, c. 6)

Allegato B (OM 16.05.2020, AOGABMI 10)

Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	1-2	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	3-5	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	6-7	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	8-9	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	10	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	10	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	10	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	5	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	5	

Valutazione finale e adempimenti conclusivi (art. 23)

Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.

Punteggio massimo: cento centesimi (60 credito scolastico + 40 valutazione colloquio)

Punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato: sessanta centesimi.

La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti (credito scolastico di almeno 50 punti + colloquio pari almeno a 30 punti).

La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire di integrazione, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni all'albo dell'istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dizione "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Il **Supplemento Europass al certificato** (art. 24) tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza (art. 7)

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico **prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame**, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona

Svolgimento dei lavori in modalità telematica (artt. 26 e 31)

- a. nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
- b. qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
- c. nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.